

ANNUNCI LEGALI

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Novara
Graduatoria provvisoria relativa ad alloggi ERP di risulta in Domodossola.

La 2° Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica istituita presso l'A.T.C. di Novara in Via Boschi n. 2, ha formato la graduatoria provvisoria relativa ad alloggi ERP di risulta in Domodossola.

Contro detta graduatoria è possibile presentare ricorso entro 30 gg. dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio di Villadossola.

La graduatoria, è in visione presso gli uffici Comunali e presso l'A.T.C. di Novara.

Novara, 30 luglio 2009

Il Presidente della Commissione
 Mario Pischedda

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Novara
Graduatoria provvisoria relativa ad alloggi ERP in Varzo.

La 2° Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica istituita presso l'A.T.C. di Novara in Via Boschi n. 2, ha formato la graduatoria provvisoria relativa ad alloggi ERP in Varzo.

La graduatoria, è in visione presso gli uffici Comunali e presso l'A.T.C. di Novara, contro la medesima è ammesso ricorso entro 30 gg. dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Varzo.

Novara, 29 luglio 2009

Il Presidente della Commissione
 Mario Pischedda

Comune di Alice Castello (Vercelli)

Approvazione definitiva Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dal sig. Favaro Elvys relativo agli immobili siti in Via San Grato 4 censiti al CT fg. 28 mapp. 212-270-271-351-426.

Si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 in data 01/08/2009, è stato approvato il progetto di Piano di Recupero con relativo schema di convenzione proposto dal sig. Favaro Elvys (omissis), in qualità di proprietario degli immobili siti in via San Grato n. 4, identificati al C.T. foglio 28 mapp. 212-270-271-351-426.

Alice Castello, 20 agosto 2009

Il Sindaco
 Vittorio Petrino

Comune di Bannio Anzino (Verbanio Cusio Ossola)

Bando di Concorso per l'assegnazione di Lotti di Edilizia Economica Popolare di nuova costruzione nel Comune di Bannio Anzino (Lotto n. 2 e n.6).

In esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29.07.2009 si rende noto che ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 24/7/1977 n. 616 ed art. 55 della Legge 5/8/1978 n. 457 e della L.R. 10/12/184 n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, viene pubblicato il Bando di Concorso per l'assegnazione di Lotti di Edilizia Economica Popolare di nuova costruzione nel Comune di Bannio Anzino (Lotto n. 2 e n. 6).

Tutti i lotti verranno assegnati in diritto di proprietà.

Le domande dovranno essere presentate al Comune di Bannio Anzino entro il termine tassativo ed improrogabile di 30 giorni dalla data di pubblicazione, per estratto, del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La domanda va presentata su moduli opportunamente predisposti e distribuiti a richiesta presso l'Ufficio Comunale di Bannio Anzino.

Si informa inoltre che si potrà prendere visione e ritirare copia integrale del Bando (nel quale sono dettagliatamente elencati i requisiti e i documenti indispensabili per l'ammissione al concorso) e la domanda allegata presso l'Ufficio Comunale (tel.0324.89104 – fax.032489657) e che lo stesso è stato pubblicato ed è scaricabile dal sito ufficiale del Comune (www.comune.bannioanzino.vb.it).

Comune di Bra (Cuneo)

Avviso relativo a intervento manutentivo loculi campo "O" cimitero urbano.

Il Dirigente Responsabile Reggente Servizi Demografici - Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 255 del 5 agosto 2008 all'oggetto: "Cimitero Urbano – Indirizzi programmatici e procedurali";

- Considerato che con la stessa, ai fini di procedere all'intervento manutentivo straordinario dei loculi storici del Campo "O" del Cimitero Urbano, sono stati individuati 41 loculi concessi in forma perenne, per i quali non è stato e non è al momento possibile individuare eredi od altri aventi diritto;

- Dato atto che è necessario poter disporre dell'intera struttura sulla quale operare l'intervento manutentivo programmato e che gli assegnatari dei loculi concessi in forma perenne sono tenuti a concorrere alle spese derivanti dai lavori sopra indicati e che la procedura per l'individuazione di eventuali eredi o aventi titolo, la riacquisizione al patrimonio comunale dei loculi di cui trattasi e i relativi oneri sono stati definiti con deliberazione GC 255/2008;

- Vista la deliberazione della G.C. n. 384 del 5-12-2008 la quale ha preventivato in E. 1550,00 gli oneri a carico dei concessionari originari, eredi o aventi titolo dei loculi interessati e concessi in forma perenne, salvo successiva definizione in funzione della contabilità finale relativa al progetto di intervento sopra indicato;

- In attuazione dei provvedimenti deliberativi della G.C. sopra indicati

Avvisa

1) Entro 6 (sei) mesi decorrenti dalla data odierna, i concessionari o gli eredi o gli aventi titolo dei concessionari in forma perenne dei loculi storici del campo "O" del

Cimitero urbano di Bra, appresso indicati devono presentarsi al Comune di Bra, Ufficio Stato Civile (tel. 0172 438242) in orario d'ufficio, per la definizione della prati-

ca attinente all'intervento manutentivo straordinario indicato in premessa:

Campo "O" Loculi

<i>Rep.</i>	<i>Fila</i>	<i>Num.</i>	<i>Concessionario</i>	<i>Salma</i>
10	1	14	Cravero Pietro	Cravero Francesco
10	2	10	Brizio Matteo	Brizio Matteo
10	2	11	Amassi Giacinto	Bonardi Maria
10	2	12	Giaccone Enrichetta	Viglione Domenico
10	3	9	Alessandria Caterina	Barbero Domenico
10	4	6	Giordana Domenico	Giordana Domenico
10	5	2	Longo Giovanna	Longo Giovanna
5	1	13	Odelio Bernarda	Piumatti Giovanni
5	1	14	Odelio Bernarda	Piumatti Antonio
5	1	15	Odelio Bernarda	Odelio Bernarda
5	2	10	Marengillo Giulio	Carena Felicità
5	2	11	Marengillo Giulio	Marengillo Giulio
5	2	12	Carena Matteo	Carena Francesco
5	3	7	Bruna Giuseppe	Grosso Francesca
5	3	8	Bruna Giuseppe	Bruna Giuseppe
5	3	9	Prandelli Giovanni	Prandelli Mario
5	4	6	Racca Margherita	Racca Margherita
5	5	2	Milanesio Virginio	Milanesio Virginio
5	5	3	Sartirano	Sartirano Maria
6	1	15	De Lorenzi Carlo	Mengotti Isabella
6	2	10	Perlo Giuseppe	Demauelli Bartolomeo
6	2	12	Galvagno Bartolomeo	Galvagno Bartolomeo
6	3	7	Cagnasso Maddalena	Cagnasso Maddalena
6	3	8	Cagnasso Maddalena	Marzero Giuseppe
6	4	4	Guerina Angelica	Guerrina Angelica
7	4	6	Mathis Antonio	Mathis Gio. Antonio
7	5	1	Morra Natalina	Faletti Carlo
7	5	2	Morra Natalina	Morra Natalina
8	3	7	Parenzo Giachino	Brovia Catterina
8	4	4	Fratelli Erba	Vivalda Maria
8	5	3	Vivalda Maria	Erba Giuseppe
9	1	15	Barberis Famiglia	Barberis Agnese
9	2	12	Rosso Margherita	Ascheri Sabino
9	3	7	Mo Fratelli	Mo Teresa
Ce	2	10	Anfossi Caterina	Anfossi Catterina
Ce	3	8	Canale Anna	Bracili Pasquale
Ce	3	9	Anfossi Caterina	Dallorto Bernardo
Ce	4	4	Salvi Evelina	Oricco Maria Maddalena
Ce	4	5	Salvi Evelina	Sardo Giovanna
Ce	5	1	Lainati Enrichetta	Lainati Enrichetta
Di	5	2	Tosto Vittorio	Caribone Marcellino

2) Decorso il termine di cui al punto 1), si procederà alla predisposizione, pubblicazione e pubblicizzazione di ordinanza relativa al trasferimento d'ufficio in forma perenne in ossari che saranno allo scopo debitamente individuati, dei resti delle salme esumate dai loculi per i quali continuino a non risultare individuabili eredi od aventi titolo. Il trasferimento negli ossari avverrà decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza.

3) Successivamente al termine dei sessanta giorni di cui

al punto 2) comma 3, sarà adottato apposito provvedimento con il quale sarà disposta la riacquisizione al patrimonio comunale dei loculi resisi disponibili con la procedura sopra indicata.

4) Si precisa che il costo a carico di ogni singola concessione perenne, è stabilito preventivamente, ai sensi della deliberazione G.C. n. 384 del 5-12-2008 in E. 1550,00, salvo successiva definizione in funzione della contabilità finale relativa al progetto di intervento di cui trattasi.

Il presente avviso sarà affisso su ciascuno dei loculi sopra indicati e sarà affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, pubblicato sul sito internet www.comune.bra.cn.it e sarà oggetto di comunicato stampa e di appositi manifesti.

Il Dirigente
Costanzo Fissore

Comune di Calasca Castiglione (Verbano Cusio Ossola)
Avviso bando di concorso per assegnazione alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Si dà avviso che dal 25 agosto 2009 al 10 ottobre 2009, viene pubblicato presso l'Albo Pretorio del Comune di Calasca Castiglione il bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che si renderanno disponibili.

I moduli di partecipazione potranno essere ritirati presso gli Uffici Comunali in località Antrognà n. 70.

Le domande devono essere trasmesse a mano o con raccomandata A.R. al "Comune di Calasca Castiglione – località Antrognà 70 – 28873 Calasca Castiglione (VB)" entro il giorno 10 ottobre 2009.

Il Sindaco
Bruno Zametti

Comune di Carmagnola (Torino)
Avviso asta pubblica - 1° Esperimento.

E' indetta un'asta pubblica per il giorno 28/09/2009 alle ore 14,00 per i seguenti lotti:

Lotto 3: f. 112, m. 693 e 696 di mq. 1.896 – base asta € 156.420,00;

Lotto 4: f. 102 m. 575, 570, 580, 585, 590, 595, 597, 732, 733 di mq. 3.953 – base asta € 1.691.550,00;

Lotto 13: f. 125 m. 627 di mq. 2.690 – base asta € 538.000,00;

Lotto 16: f. 128 m. 10/p e 762/p di mq. 3.000 – base asta € 1.620.000,00;

Lotto 2: f. 4 m. 84 di mq. 4.048 – base asta € 23.478,00.

Aggiudicazione con il metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo base d'asta.

Modalità di partecipazione contenute nel bando integrale o sul sito www.comune.carmagnola.to.it

Per informazioni 011-9724389. Termine ricezione domande: 28/09/2009 h. 12,00.

per il Direttore di Ripartizione Ufficio Patrimonio
Domenico Spina
l'Istruttore Quadro Claudia Verra

Comune di Castelnuovo Calcea (Asti)
Decreto del Sindaco n. 07/2009 - Riduzione fascia rispetto cimiteriale.

Il Sindaco
(omissis)
Decreta

La riduzione della fascia di rispetto del Cimitero comunale fino a 50 metri, relativamente agli ambiti edificati compresi all'interno dell'attuale fascia lati est ed ovest,

fermo restando la fascia di 150 metri sui restanti lati, così come riportato nell'"Elaborato n. 2 - Individuazione fascia di rispetto - Situazione esistente e di progetto" approvato con deliberazione C.C. n. 23 del 30.09.2008. (omissis)

Comune di Dogliani (Cuneo)

Approvazione del Piano di Recupero di iniziativa privata degli immobili siti nel Comune di Dogliani tra Via Appiani e Viale Roma, censiti a catasto al Foglio 9 - Mappali 458,459 e 491, presentato dalla Signora Ferrero Giorgia.

Il Responsabile del Servizio
In esecuzione del disposto degli artt. 41 bis, 43 della L.R. 56/77 e s.m.i.

Rende noto

che in data 30.07.2009, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40, esecutiva a termine di Legge, è stato approvato il Piano di Recupero di iniziativa privata degli immobili siti tra Via Appiani e Viale Roma in area B6 del P.R.G.C., censiti a catasto al Foglio 9 Mappali 458, 459 e 491, presentato dalla Signora Ferrero Giorgia (omissis).

Dogliani, 1 agosto 2009

Il Responsabile del Servizio
Aldo Botto

Comune di Foglizzo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 22.07.2009: Approvazione del Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dalla signora Zaucha Teresa.

Il Consiglio Comunale
(omissis)

Delibera

Di approvare, per quanto esposto nella premessa narrativa, il Piano di Recupero presentato dalla Signora Zaucha Teresa concernente la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in via Umberto I° n° 130, distinto a Catasto Terreni al Foglio 7, particella n. 210, ricadente in zona RR denominata "Aree Residenziali di Ristrutturazione" del vigente P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 8 - 2458, del 19.03.2001, che si compone dei seguenti elaborati:

- a) Schema di convenzione
- b) Relazione illustrativa
- c) Documentazione fotografica
- d) Tavola 1 - Tavola Stato Attuale
- e) Tavola 2 - Tavola di progetto
- f) Titolo di proprietà

(omissis)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Carlo Schizzerotto

Comune di Foglizzo (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22.07.2009: Approvazione del Piano di Recupero di iniziativa privata presentato dal signor Capelli Giuseppe.

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

Di approvare, per quanto esposto nella premessa narrativa, il Piano di Recupero presentato dal Signor Capelli Giuseppe concernente la ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in via Trucco n. 10, distinto a Catasto Terreni al Foglio 6, particella n. 549, ricadente in zona CS denominata "Centro Storico" del vigente P.R.G.C., approvato con D.G.R. n. 8 - 2458, del 19.03.2001, che si compone dei seguenti elaborati:

- a) Schema di convenzione
- b) Relazione tecnica
- c) Documentazione fotografica
- d) Tavola 1 – Estratti e planimetria generale
- e) Tavola 2 – Pianta prospetti e sezione – Stato attuale
- f) Tavola 3 – Pianta prospetti e sezione – Stato in progetto
- g) Titolo di proprietà

(omissis)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Carlo Schizzerotto

Comune di Magliano Alpi (Cuneo)

Variante n. 8 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Il Sindaco
Rende noto

Che ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della l.r. 5.12.1977 n. 56 e successive modifiche e integrazioni, il progetto preliminare di Variante n. 8 al P.R.G.C. riadottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 dell'8 aprile 2009, esecutiva, sarà depositato in libera visione al pubblico presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi, dal 18 Agosto 2009 al 17 Settembre 2009, durante i quali chiunque può prenderne visione, con il seguente orario: feriali 8.00 – 12.00 dal lunedì al sabato – festivi 10.00 – 12.00.

Dal 18 Settembre al 19 Ottobre sarà possibile presentare osservazioni o proposte.

Magliano Alpi, 5 agosto 2009

Il Responsabile del Servizio
Giovanni Rovere

Comune di Mompantero (Torino)

Avviso ai creditori - lavori di "Consolidamento acquedotto romanico in Fraz. Urbiano".

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Comunica ai sensi art. 189 DPR 554 del 21/12/99 sui lavori pubblici che: avendo l'Impresa I.E.S. S.r.l. di Strada Monginevro, 56 - Bussoleno, appaltatore lavori di "Consolidamento acquedotto romanico in Fraz. Urbiano", ultimato il 31.07.2009 i lavori in base al contratto Rep. n. 1036 del 11.12.2008, chiunque vanta crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare in bollo l'istanza di credito od opposizione allo svincolo cauzionale corredata dai titoli giustificativi, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria. Trascorso tale termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Mompantero, 11 agosto 2009

Il Responsabile Tecnico
Giuseppe Bo

Comune di Moncalieri (Torino)

Determinazione Dirigenziale n. 999 del 04/08/2009 - Procedimento espropriativo delle aree occorse per la realizzazione dei lavori di arginatura lungo il torrente San Bartolomeo. Autorizzazione alla liquidazione delle indennità di esproprio accettate ed al deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato.

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
(omissis)

Per quanto sopra, le indennità di esproprio da liquidare agli aventi diritto e depositare alla Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Torino afferenti gli immobili distinti al Catasto Terreni di Moncalieri – sez. Moncalieri) di seguito elencati: "Fg. 19 mappali nn. 363, 369, 371; Fg. 20 mappali nn. 220, 237, 953, 955, 959, 957, 958, 961, 962, 964, 965, 966, 968, 970, 972, 974, 976, 977, 978, 980, 982, 983, 984, 985, 986, 988, 990, 991, 993, 995, 996, 998, 999, 1001, 1002, 1003, 1004, 1006, 1008, 1009, 1011, 1012, 1014, 1015, 1017, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1025, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1035, 1037; Fg. 21 mappali nn. 204, 1213, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1224, 1225, 1227, 1229, 1231, 1233, 1235, 1237, 1239, 1241, 1244, 1246, 1248, 1250, 1252;" ammontano a complessivi € 277.230,07 al lordo dell' ritenuta d'imposta del 20% e dell'I.V.A. al 20% prevista dall'art. 35 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., ove applicabile.

(omissis)

Determina

(omissis)

3) Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 20 comma 8) e 26 del DPR n. 327/01 e s.m.i., la liquidazione dell'indennità di esproprio condivisa dai proprietari espropriandi (omissis)

4) Di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 20 comma 14 e 26 del DPR n. 327/01 e s.m.i., il deposito presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Torino dell'indennità di esproprio non condivisa a favore degli aventi diritto (omissis)

10) Di disporre che un estratto del presente provvedimento venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo decorsi trenta giorni dalla suddetta pubblicazione ove non sia proposta da eventuali terzi opposizione per l'ammontare dell'indennità;

(omissis)

Il Responsabile del Servizio Urbanistica
Nicola Palla

Comune di Piasco (Cuneo)

Piano di Recupero di immobile sito in Via Fontanasse in area 04RE03 del P.R.G.C. - Approvazione definitiva.

Il Responsabile del Servizio

In esecuzione del disposto dell'art. 41 bis, 6° comma della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;

Rende noto

che in data 22.07.2009, con verbale del Consiglio Comunale n. 36/09, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di Recupero dell'immobile sito in Via Fontanasse in area 04RE03 del P.R.G.C., distinti in mappa al C.T. F° XI - particella n.ro 370 presentato da:

- Gai Stefano (omissis);

- Mattio Mara (omissis)

Piasco, 10 agosto 2009

Il Responsabile del Servizio

Paolo Boggetti

Comune di San Maurizio d'Opaglio (Novara)

Regolamento Edilizio Comunale - Modifiche agli artt. 2 e 3 - Estratto D.C.C. n. 58 in data 17.07.2009.

(omissis)

Il Consiglio Comunale

Delibera

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 08.07.1999 n. 19, le modifiche agli artt. 2 e 3 del vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 30 in data 28.04.2008, così come risultano nel nuovo testo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, con riportato: in grassetto evidenziati le parti aggiunte ed in corsivo barrato le parti eliminate.

2) Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. n. 548-9691 del 29.07.1999.

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. n. 19/1999.

4) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. n. 19/1999 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

Il Sindaco

Diego Bertona

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l' art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m.i.;

- Vista la deliberazione n. 111 del Consiglio Comunale del 20 luglio 2009 (mecc. n. 2008 07656/09), con la quale è stata adottata la Variante parziale n. 165 al vigente P.R.G. concernente gli immobili ubicati in via Thovez n. 11.

Rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso, e precisamente dal 18 agosto 2009 al 16 settembre 2009 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del 20 agosto 2009.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città di Torino (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Torino, 11 agosto 2009

Il Direttore Divisione

Urbanistica ed Edilizia Privata

Paola Virano

Comune di Trarego Viggiona (Verbania Cusio Ossola)

Avviso d'asta per l' alienazione di n. 3 alloggi di proprietà comunale siti in Trarego Viggiona, Via Passo Piazza.

Trattativa privata del giorno 29 settembre 2009 ore 15.00, per l'alienazione di n. 3 alloggi. L'aggiudicazione verterà a favore di colui che avrà presentato la migliore offerta in aumento rispetto al prezzo base indicato per ciascuna unità immobiliare.

Prezzo a base di gara

Piano primo:

Appartamento n. 1 (sub.09) € 110.400,00

Appartamento n. 2 (sub.10) € 111.600,00

Piano secondo:

Appartamento n. 3 (sub.13) € 99.600,00

L'offerta in aumento dovrà essere presentata al Comune di Trarego-Viggiona -Via Passo Piazza,1 - cap 28826 Trarego-Viggiona (VB) entro il termine tassativo ed improrogabile del 28 settembre 2009 ore 12.30 su moduli appositamente predisposti e distribuiti, unitamente al bando integrale, a richiesta presso gli uffici del Comune.

Per Informazioni e visita degli alloggi telefonare al numero 0323-797886; 0323-797943- Fax 0323-739914.

Trarego Viggiona, 31 luglio 2009

Il Segretario Comunale

B. Donini

Comune di Trecate (Novara)

Piano di recupero del patrimonio edilizio esistente adottato con Deliberazione Consiliare n. 6/2008 - via Gramsci (Art. 41 bis L.R. 5.12.1977 n. 56 e s.m.i) Ap-

provazione - Deliberazione del C.C. n. 46 del 19/06/2009.Il Dirigente
(omissis)Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera

- 1) di prendere atto che nei confronti del Piano di Recupero e schema di convenzione presentati dalla sig.ra D.R., proprietaria dell'immobile ubicato in via Gramsci, catastalmente censito al foglio 62/a mapp. 2215 - 2287 N.C.E.U. non furono presentate osservazioni od opposizioni, anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 40/1998.
- 2) di approvare la seguente documentazione: a) Schema di convenzione b) Fascicolo 1 c) Fascicolo 2 d) Relazione LR n. 40/1998 art. 20
- 3) di prendere atto delle prescrizioni contenute nel parere di cui alla nota in data 31/03/2009 della Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali Sezione Centrale di Torino, in premessa citate;
- 4) di dare atto che il Piano di Recupero ha efficacia dal momento in cui, la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, sarà pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Comune di Villafranca d'Asti (Asti)

Approvazione Piano Particolareggiato area IP 12 con contestuale variante parziale del P.R.G.C. vigente.

Si rende noto, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. 56/77 e s.m.i., che con deliberazione Consiglio Comunale n. 42 del 10/07/2009, è stata approvato il Piano Particolareggiato con contestuale variante parziale del P.R.G.C. vigente inerente l'area artigianale individuata come area IP 12.

Villafranca d'Asti, 10 agosto 2009

Il Responsabile del Servizio
Mauro Pittarelli

Comune di Villafranca d'Asti (Asti)

Approvazione Piano Particolareggiato area IP 13 con contestuale variante parziale del P.R.G.C. vigente.

Si rende noto, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. 56/77 e s.m.i., che con deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 10/07/2009, è stata approvato il Piano Particolareggiato con contestuale variante parziale del P.R.G.C. vigente inerente l'area artigianale individuata come area IP 13.

Villafranca d'Asti, 10 agosto 2009

Il Responsabile del Servizio
Mauro Pittarelli

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**L.R. 40/98 e s.m.i., D.G.P. n. 98/09 - Fase di Valutazione della procedura di V.I.A. relativa al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico denominato Santa Maria con derivazione di acqua dal torrente Strona nel Comune di Gravellona Toce (VB).
Prot.: Orso Energy S.r.l..**

Visto:

- L. n. 241/90 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali"
- la L.R. n. 40/98 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.lgs. n. 152 del 03.04.2006 "norme in materia ambientale";
- la D.G.P. n. 90 del 31.03.2005, poi sostituita con la D.G.P. n. 98 del 02.04.09 avente per oggetto la "Nuove disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione di cui alla L.R. 40/98 e s.m.i.";
- Il decreto del Presidente di questa Provincia n. 13/2009 del 19.06.2009 avente per oggetto "Conferimento incarichi di direzione dell'Ente".
- La determinazione conclusiva del procedimento di competenza formulata dal responsabile del procedimento prot. n. 0039052/7° del 22.07.2009, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e considerato,

determina

Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/98 e s.m.i., Giudizio Positivo di Compatibilità Ambientale, relativamente al "progetto di costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico denominato Santa Maria con derivazione di acqua dal torrente Strona nel Comune di Gravellona Toce (VB)", presentato in data 13.06.2008, ns. prot. n. 0033208 del 13.06.2008, dalla Orso Energy S.r.l., con sede legale a Novara, via Magnani Ricotti n. 2. E pertanto di approvare e rendere efficace, operativa ed eseguibile in tutte le sue parti, nessuna esclusa, la proposta di cui alla "Determinazione conclusiva", relativa al procedimento in oggetto, formulata dal Responsabile del procedimento, prot. n. 0039052/7° del 22.07.2009, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Avverte

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dell'atto nei seguenti termini:

- al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, istituito presso la Corte d'Appello di Torino, ove si ravvisino lesioni a diritti soggettivi, ai sensi dell'art. 140 lettera c) del R.D. 1775/33 e s.m.i.;

- al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ravvisino vizi di legittimità, ai sensi dell'art. 143 comma 1 lettera a) dello stesso R.D.;

ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

Il Dirigente
Mauro Proverbio

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Determinazione n. 246 del 17/06/2009 - Autorizzazione unica per la realizzazione di opere di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico denominato "Marmo"

nel Comune di Valstrona - Richiedente: ditta Enel Green Power S.p.A..

Il Dirigente
(omissis)
determina
(omissis)

A. Di approvare il progetto (omissis), una copia del quale, opportunamente vidimata, dovrà essere allegata all'autorizzazione unica per costituirne parte integrante.

B. Di disporre che l'atto autorizzativo, completo del progetto vidimato, sia sempre disponibile presso il cantiere.

C. Di rilasciare alla ditta Enel Green Power S.p.A. (omissis) l'autorizzazione unica per la realizzazione di opere di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico denominato "Marmo" nel Comune di Valstrona, in conformità al progetto approvato di cui alla lettera A. e nel rispetto delle seguenti prescrizioni (omissis).

D. Di stabilire che l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà le amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto; si precisa infine che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa, valutate le circostanze, di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione.

E. Di apporre, ai sensi del DPR 327/2001 e s.m.i., il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dagli interventi in argomento.

F. Di dichiarare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del DLgs 387/2003 e s.m.i., che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

G. Di delegare alla ditta titolare dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e s.m.i., l'esercizio dei poteri espropriativi per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione di quanto autorizzato; si precisa che la delega è riferita allo svolgimento di tutte le fasi previste dalla normativa vigente (notifica degli avvisi a tutti i proprietari dei terreni, pubblicazioni degli avvisi stessi nelle forme previste, determinazione provvisoria e definitiva delle indennità, eventuale occupazione d'urgenza, pagamento e deposito delle indennità, ecc.) ad eccezione dell'emanazione del decreto di esproprio, che verrà rilasciato dalla Provincia, sulla scorta di opportuna verifica dell'esattezza della procedura svolta; a tal fine la ditta dovrà presentare tutta la documentazione necessaria a comprovarne l'esattezza.

H. L'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea.

I. Di stabilire che il titolare dell'autorizzazione unica, a seguito della dismissione dell'impianto, ha l'obbligo

dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

Verbania, 7 agosto 2009

Il Responsabile del Procedimento
Fabrizio Pizzorni

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 – Domanda di concessione preferenziale presentata in data 30/12/2005 alla Provincia di Asti dalla Ditta C.S. costruzioni S.r.l. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di Asti ad uso produzione di beni e servizi e civile. Codice Utenza AT10516.

Determinazione Dirigenziale n. 5597 del 30/07/2009

Il Dirigente del Servizio Ambiente

- (omissis) -
determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta C.S. costruzioni S.r.l. la derivazione di 10 l/s massimi e 300 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Asti per uso produzione di beni e servizi e civile;

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 305,34 relativo alla suindicata concessione, è soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) - disciplinare
- (omissis) -

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

- (omissis) -

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

- - (omissis) -

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 – Domanda di concessione preferenziale presentata in data 12/09/2005 alla Provincia di Asti dalla Ditta Fornace di Baldichieri S.p.A. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di Baldichieri ad uso produzione di beni e servizi. Codice Utenza AT10512.

Determinazione Dirigenziale n. 5598 del 30/07/2009

Il Dirigente del Servizio Ambiente

- (omissis) -
determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Fornace di Baldichieri S.p.A. la derivazione di 1,2 l/s massimi e 540 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Baldichieri per uso produzione di beni e servizi;

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 305,34 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -
Disciplinare
- (omissis) -

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

- (omissis) -

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

- - (omissis) -

Il Dirigente del Servizio Ambiente

Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 – Domanda di concessione preferenziale presentata in data 29/10/2001 alla Provincia di Asti dalla S.S. Acquedotto Rurale "Santi Tatorba" per derivazione d'acqua sotterranea da una sorgente

nel Comune di Roccaverano (AT) ad uso potabile. Codice Utenza AT10472

Determinazione Dirigenziale n. 5599 del 30/07/2009

Il Dirigente del Servizio Ambiente

- (omissis) -
determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla S.S. Acquedotto Rurale "Santi Tatorba" la derivazione di 0,03 l/s massimi e 1050 mc/anno medi di acqua sotterranea da una sorgente nel Comune di Roccaverano (AT) per uso potabile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 126,35 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -
Disciplinare
- (omissis) -

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo pari al 10% del valore della portata istantanea. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

- (omissis) -

Il Dirigente del Servizio Ambiente

Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 – Domanda di concessione preferenziale presentata in data 30/06/2006 alla Provincia di Asti dalla Ditta Bersano vigneti S.p.A. per derivazione d'acqua sotterranea da quattro pozzi siti nel Comune di Agliano Terme (AT) e Incisa Scapaccino (AT) ad uso agricolo. Codice Utenza AT10522.

Determinazione Dirigenziale n. 5596 del 30/07/2009

Il Dirigente del Servizio Ambiente

- (omissis) -
determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Bersano vigneti S.p.A. la derivazione di 4 l/s massimi e 1000 mc/anno medi di acqua sotterranea da quattro pozzi nel

Comune di Agliano Terme e Incisa Scapaccino (AT) per uso agricolo;

2) di accordare la concessione per anni quaranta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 21,06 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -
Disciplinare
- (omissis) -

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

- (omissis) -

- l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale dei manufatti e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

-- (omissis) -

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 – Domanda di concessione preferenziale presentata in data 25/06/2002 alla Provincia di Asti dal Consorzio Acquedotto Rurale “Miavacca” per derivazione d'acqua sotterranea da una sorgente nel Comune di Vesime (AT) ad uso potabile. Codice Utenza AT10482.

Determinazione Dirigenziale n. 5595 del 30/07/2009

Il Dirigente del Servizio Ambiente

- (omissis) -
determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere al Consorzio Acquedotto Rurale “Miavacca” la derivazione di 0,06 l/s massimi e 1800 mc/anno medi di acqua sotterranea da una sorgente nel Comune di Vesime (AT) per uso potabile;

2) di accordare la concessione per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condi-

zioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 126,35 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio.

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -
Disciplinare
- (omissis) -

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.

Il titolare della concessione ha l'obbligo di lasciare defluire liberamente a valle della presa il minimo deflusso istantaneo pari al 10% del valore della portata istantanea. Il mancato rispetto degli obblighi di rilascio comporta l'applicazione di provvedimenti sanzionatori a carico del titolare della concessione. A carico del Concessionario saranno eseguite e mantenute tutte le opere necessarie per la difesa della proprietà e del buon regime del corpo idrico alimentatore. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure.

- (omissis) -

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Asti

T.U. 1775/1933 – Domanda di concessione preferenziale presentata in data 14/12/2007 alla Provincia di Asti dalla Ditta Fida s.r.l. per derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo sito nel Comune di Castagnole Lanze (AT) ad uso produzione di beni e servizi e civili. Codice utenza AT10527.

Determinazione Dirigenziale n. 5600 del 30/07/2009

Il Dirigente del Servizio Ambiente

- (omissis) -
determina

1) salvi i diritti dei terzi, di concedere alla Ditta Fida s.r.l. (omissis) la derivazione di 0,04 l/s massimi e 500 mc/anno medi di acqua sotterranea da un pozzo nel Comune di Castagnole Lanze (AT) per uso produzione di beni e servizi per raffreddamento e civile;

2) di accordare la concessione per anni quindici, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. Il canone annuo, fissato nella misura di Euro 152,67 relativo alla suindicata concessione, e soggetto a periodici aggiornamenti ISTAT, dovrà essere versato di anno in anno anticipatamente entro il 31 gennaio;

3) di approvare il disciplinare di concessione - (omissis) -
Disciplinare
- (omissis) -

Art. 7 - Condizioni particolari cui è soggetta la derivazione.
- (omissis) -

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura superficiale del manufatto e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni/intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose nonché da ogni molestia, reclamo od azione, che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

-- (omissis) -

Il Dirigente del Servizio Ambiente
Angelo Marengo

Provincia di Biella

Ordinanza n. 31.240/G-I-2-263BI - Istanza in data 24 maggio 2004 del Signor Giorgio Ricca per autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione d'acqua dalla falda freatica, mediante realizzazione nuovo pozzo in Comune di Viverone, ad uso agricolo. Istanza in data 10 dicembre 2008 del Signor Giorgio Ricca per autorizzazione alla ricerca d'acqua da falda sotterranea in via di sanatoria, mediante mantenimento nuovo pozzo non conforme a precedente autorizzazione. Pratica provinciale n. 263BI.

Il Dirigente del Settore

- Vista l'istanza datata 24 maggio 2004, con la quale il Signor Giorgio Ricca, residente in Biella, ha chiesto la concessione prevista dall'articolo 2, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, per poter derivare litri al secondo massimi 2,00 ed un volume massimo annuo derivabile di 3.110 metri cubi, a cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,20 d'acqua sotterranea dalla falda freatica, previa terebrazione di nuovo pozzo in Comune di Viverone (foglio n. 22, mappali n. 116 e 118), ad uso agricolo (irrigazione di terreni soggetti a coltivazione di Kiwi, nel periodo intercorrente fra il 1 aprile ed il 30 settembre di ogni anno), con restituzione delle colature nella stessa falda sotterranea per percolazione naturale;

- Richiamata la precedente D.D. della Provincia di Biella 12 aprile 2006, n. 1.476, con la quale, nell'ambito del procedimento di concessione previsto dal D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., il Signor Giorgio Ricca, residente in Biella, è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 30.04.96 n. 22, come modificata ed integrata dalla L.R. 7 aprile 2003, n. 6, nonché dell'articolo 16 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, a procedere alla ricerca d'acqua sotterranea dalla falda frea-

tica, mediante terebrazione di un pozzo avente profondità massima pari metri 40 dal piano campagna, da eseguirsi su terreno distinto in catasto alla particella n. 116 del foglio n. 22 del Comune di Viverone, con esplicita condizione che la trivellazione del pozzo in deroga a quanto sopra stabilito, avrebbe potuto essere spinta a profondità "relativamente maggiori" qualora, in sede esecutiva dell'opera, la profondità originaria prevista dal piano di massima risultasse insufficiente per la scoperta delle acque con divieto di raggiungere falde sotterranee profonde senza preventiva richiesta di autorizzazione e conseguente eventuale benessere dell'Amministrazione concedente;

- Risultato, secondo quanto illustrato nella relazione finale datata febbraio 2007, firmata dal Dr. Geologo Elio Vannoni, tra l'altro, che le opere effettivamente realizzate, rispetto al progetto originario datato ed a quanto autorizzato con D.D. della Provincia di Biella n. 1.476/2006, risultano differenti per profondità di investigazione, per altezza e posizione del livello acquifero filtrato, in quanto il progetto originario e conseguente autorizzazione provinciale prevedevano il raggiungimento della profondità massima di metri 40 dal piano campagna, mentre il pozzo realizzato ha raggiunto la profondità massima di metri 91 sempre dallo stesso piano campagna individuato in progetto;

- Richiamata la successiva D.D. della Provincia di Biella 8 ottobre 2007, n. 3.312, con la quale, tra l'altro, è stato disposto:

1 - di revocare ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge Regionale 30 aprile 1996, n° 22 e successiva 7 aprile 2003, n° 6, l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee assentita al Signor Giorgio Ricca con D.D. della Provincia di Biella 12 aprile 2006, n. 1.476, per palese e rilevante inosservanza dei disposti contenuti nella medesima, nonché delle norme e disposizione legislative e regolamentari previste dalla citata legislazione in materia;

2 - di disporre, conseguentemente, la riduzione del pristino stato dei luoghi interessati dalla realizzazione di nuovo pozzo in Comune di Viverone, mediante la chiusura del pozzo stesso da effettuarsi sulla base di specifico progetto per la messa in sicurezza delle falde, mediante la sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell'intercapedine esistente tra essa e la parete del foro in modo tale che l'opera non possa rappresentare una via preferenziale per il trasferimento dell'inquinamento dalla falda libera a quelle sottostanti "in pressione", ovvero provocare la depressurizzazione dell'acquifero profondo;

- Vista, ora, l'istanza datata 10 dicembre 2008, presentata in data 16 dicembre 2008 e registrata in pari data al n. 53.621 di protocollo provinciale, con la quale il Signor Giorgio Ricca, residente in Biella, ha chiesto, in variante al procedimento di concessione avviato sulla scorata della domanda datata 24 maggio 2004 ed in via di sanatoria, il rilascio di nuova autorizzazione alla ricerca d'acqua da falde sotterranee, allo scopo di mantenere in via definitiva il manufatto di estrazione dell'acqua realizzato in precedenza e di ottenere la successiva concessione per l'uso dell'acqua estraibile tramite detto manufatto secondo quantità e tempi indicati nell'originaria domanda di concessione;

- Acquisiti i pareri preliminari di cui agli articoli 10 e 17 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., in senso favorevole, laddove ritenuti necessari in relazione alla fattispecie della domanda;
- Visto il R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775; la L. 5 gennaio 1994, n. 36 ed il D.P.R. 11 febbraio 1999, n. 238 e loro ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successive 11 novembre 1996, n. 88; 9 agosto 1999, n. 22; 26 aprile 2000, n. 44; 7 aprile 2003, n. 6 e 29 gennaio 2009, n. 3;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;
- Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R ed il successivo 10 ottobre 2005, n. 6/R;
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il successivo 16 gennaio 2008, n. 4;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. 117-10731, avente per oggetto “Approvazione del Piano di tutela delle acque”;
- Visto il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R ed i successivi 25 giugno 2007, n. 7/R e 17 luglio 2007, n. 8/R;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 14 aprile 2008, n. 23-8585, recante “Piano di Tutela delle acque - Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizioni di magra. Approvazione.”;

Ordina

ai sensi dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e ss.mm.ii.,

1 - che la domanda datata 10 dicembre 2008, presentata dal Signor Giorgio Ricca, residente in Biella, sia depositata, unitamente allo stato di consistenza ad essa allegato, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura – Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 20 agosto 2009, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'Ufficio;

2 - la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci Legali ed Avvisi”;

3 - l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta, all'Albo Pretorio della Provincia di Biella e del Comune di Viverone, nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua oggetto della presente, nella sezione “Atti di altri Enti”, alla voce “Annunci Legali ed Avvisi”, del sito Internet regionale www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm).

4 - l'indizione e la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 8 ottobre 2009, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Viverone. Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall'inizio della pubblicazione stabilita al punto 1, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell'Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all'Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l'espressione di eventuale parere previsto dall'articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, all'ARPA Piemonte – Dipartimento di Biella, al “Comando Militare Regionale Piemonte – Sezione Infrastrutture/Alloggi” di Torino ed al Comune di Viverone, oltre che al concessionario richiedente.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore “Meteo Idrografico” competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all'Agenzia del Demanio di Torino, alla A.S.L. competente, all'Autorità d'Ambito n. 2 “Biellesse – Vercellese – Casalese” di Vercelli, al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio d'Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli, alle competenti Direzioni e Settori della Regione Piemonte ed al competente soggetto gestore del servizio idrico integrato.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241. A tal proposito si informa che:

- l'Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;
- l'Organo competente al rilascio dell'atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio Saracco;
- l'Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d'Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;
- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Annamaria Baldassi;
- il Funzionario referente per la pratica è il Geom. Lucio Menghini;

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d'istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio del permesso di costruire relativamente alle opere della derivazione, se necessario.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall'articolo

11, comma 1, del citato regolamento regionale.
Biella, 10 agosto 2009

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Cuneo

Ordinanza n. 1857 del Consorzio S. Anna di Bernezzo dal Rio Caudano e Sorgenti varie in Comune di Bernezzo ad uso agricolo.

Il Dirigente

Vista l'istanza 6.11.2008 del Consorzio Irriguo S. Anna di Bernezzo con sede in Bernezzo c/o Municipio - piazza Umberto I n. 73 ha richiesto la concessione in sanatoria di derivare dal Rio Caudano e Sorgenti varie in Comune di Bernezzo, per una quantità d'acqua totale di l/s max 175 e l/s medi 160 ad uso agricolo (irrigazione);

Visto il parere positivo rilasciato dall'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano - ai sensi del D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 - con nota n.324 in data 12.03.2009;

Vista la nota n. 5817 del 9.02.2009 del Comando Regione Militare Nord di comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 di cui alla legge 241/90 vigente;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Bernezzo per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Bernezzo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Bernezzo; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale - ARPA - 12100 Cuneo

Al Comando Regione Militare Nord Corso Vinzaglio n. 6 - 10121 Torino

Al sig. Sindaco del Comune di (Racc. A.R.) - 12010 Bernezzo

Al Consorzio Irriguo S. Anna di Bernezzo c/o Municipio - Piazza Umberto I n. 73 (Racc. A.R.) 12010 Bernezzo

Un rappresentante del Consorzio richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art. 11, 4° com-

ma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 24.09.2009 alle ore 10,00 con ritrovo presso il Municipio di Bernezzo.

Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Bernezzo restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art. 10, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il geom. Galvagno Tiziana.

Cuneo, 6 aprile 2009

Il Dirigente

Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche

Ordinanza n. 1856 del Consorzio S. Anna di Bernezzo per derivazione n. 5546 dal Rio S. Anna in Comune di Bernezzo ad uso agricolo.

Il Dirigente

Vista l'istanza 6.11.2008 del Consorzio Irriguo S. Anna di Bernezzo con sede in Bernezzo c/o Municipio - piazza Umberto I n. 73 ha richiesto la concessione in sanatoria di derivare dal Rio S. Anna in Comune di Bernezzo, per una quantità d'acqua totale di l/s max 175 e l/s medi 160 ad uso agricolo (irrigazione);

Visto il parere positivo rilasciato dall'Autorità di Bacino del distretto idrografico Padano - ai sensi del D.Lgs 3.04.2006 n. 152 - con nota n. 324 in data 12.03.2009;

Vista la nota n. 5831 del 9.02.2009 del Comando Regione Militare Nord di comunicazione di avvio procedimento ai sensi dell'art. 7 di cui alla legge 241/90 vigente;

Visto il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775;

Vista la legge regionale 26.4.2000 n. 44 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15.3.1997, n. 59;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) emanato con D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R;

ordina

la presente Ordinanza sarà affissa presso l'Albo Pretorio del Comune di Bernezzo per la durata di quindici giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della presente.

Per lo stesso periodo, la domanda e i relativi atti progettuali

tuali ad essa allegati saranno depositati presso il Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, sito in Cuneo Corso Nizza n. 30, e presso la Segreteria del Comune di Bernezzo, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Le eventuali opposizioni e/o osservazioni potranno essere presentate per iscritto, non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione, alla Provincia di Cuneo oppure al Comune di Bernezzo; potranno inoltre essere prodotte in sede di visita sopralluogo.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa:

All'Agenzia regionale protezione ambientale – ARPA - 12100 Cuneo

Al Comando Regione Militare Nord - Corso Vinzaglio n. 6 - 10121 Torino

Al sig. Sindaco del Comune di (Racc. A.R.) - 12010 Bernezzo

Al Consorzio Irriguo S. Anna di Bernezzo c/o Municipio - Piazza Umberto I n. 73 (Racc. A.R.) - 12010 Bernezzo.

Un rappresentante del Consorzio richiedente dovrà presenziare alla visita sopralluogo di cui all'art.11, 4° comma, lettera f) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, fissata per il giorno 24/09/2009 alle ore 10,00 con ritrovo presso il Municipio di Bernezzo.

Alla suddetta visita potrà intervenire chiunque ne abbia interesse.

Il Comune di Bernezzo restituirà alla Provincia di Cuneo - Settore Risorse Naturali - la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro venti giorni dall'inizio del periodo di pubblicazione.

I funzionari incaricati della visita sopralluogo sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per le constatazioni di legge.

Ai sensi dell'art.10, 4° comma, lettera c) del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, si precisa che il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Settore Risorse Naturali Provincia di Cuneo; che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore dott. ing. Fabrizio Cavallo e che il referente è il geom. Galvano Tiziana.

Cuneo, 6 aprile 2009

Il Dirigente
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Determinazione n. 332 del 21 luglio 2009 - Società Cooperativa Sociale "GEA Società Cooperativa Sociale" con sede in Cuneo.

Il Responsabile del Centro di Costo
(omissis)
Determina

di revocare l'iscrizione alla sezione provinciale dell'albo regionale delle Cooperative Sociali, sezione A), posizione n. 42/A, della Società Cooperativa Sociale "GEA Società Cooperativa Sociale" con sede in Cuneo, Via Antonio

Bassignano 15, di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Cuneo

Politiche sociali e volontariato

Determinazione n. 314 del 20/07/2009 - Sezione provinciale del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato. Iscrizione associazione "Il Cammino di sant'Anna".

Il Responsabile del Centro di Costo
(omissis)
Determina

- di iscrivere l'Associazione "Il Cammino di Sant'Anna", con sede legale c/o il Santuario di S. Anna di Vinadio, Fraz. S. Anna di Vinadio 12020 Vinadio ed operativa in Corso Monviso n. 29, 12100 Cuneo, (omissis), nella Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione promozione della cultura, istruzione, educazione permanente.

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell'anno in corso.

Il Responsabile del Centro di Costo
Maria Maddalena Mondino

Provincia di Novara

Progetto di trattamento biomasse. Assoggettamento Fase Valutazione art. 12 L.R. 40/1998.

Il Dirigente
(omissis)
Determina

1. di prendere atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi nella seduta in data 30.07.2009;

2. di prendere atto dei pareri raccolti in fase di istruttoria e della necessità di sottoporre il progetto in oggetto alla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98;

3. di sottoporre per le motivazioni espresse in premessa e per quanto ai punti precedenti il progetto relativo a "Impianto di trattamento biomasse" localizzato in Comune di Cerano, presentato dalla Ditta COGER s.r.l. di Voghera (PV), alla fase di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/98.

4. di inviare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 40/98 nonché al Proponente ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241 e di mettere copia a disposizione del pubblico presso l'apposito Ufficio di Deposito Progetti dell'Amministrazione Provinciale di Novara;

5. la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/98 e depositata presso l'Ufficio di deposito della Regione;

6. di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al 3° Settore – Rifiuti, VIA, SIRA.

7. avverso il presente provvedimento è possibile esperire

re ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto;

Il Dirigente di Settore
Edoardo Guerrini
(omissis)

N.B. Il testo integrale della presente Determina n. 3129/2009 del 5.08.2009 è depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti V.I.A. della Regione Piemonte – Via Principe Amedeo n. 17 – 10123 Torino e presso l'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara – C.so Cavallotti n. 31 – 1° piano - 28100 Novara.

Provincia di Novara

Bando provinciale destinato alla formazione dei lavoratori occupati - Piani formativi d'Area - Anno 2009.

La Provincia di Novara – p.zza Matteotti, 1 – tel. n. 0321/3781 fax n. 0321/36087 ha emanato, in applicazione dell'art. 77 della L.R. n. 44/2000:

Bando provinciale destinato alla formazione dei lavoratori occupati – Piani formativi d'Area - Anno 2009.

Le domande degli operatori, in bollo, dovranno pervenire a questa Amministrazione Provinciale secondo il calendario delle scadenze riportate alla pag. 15 del suddetto bando.

Il bando integrale e la deliberazione di approvazione sono pubblicati all'Albo Pretorio della Provincia nonché sul sito Internet della Provincia di Novara: www.provincia.novara.it.

Novara, 28 luglio 2009

Il Dirigente del IV Settore
Felice Sarcinelli

Provincia di Torino

Alluvione 14-15 ottobre 2000. S.p. n. 193 della Colletta. Ricostruzione del ponte sul torrente Sangone alla progressiva km 12+300. Determina d'esproprio finale. (prat. 75/2001).

Determinazione del Dirigente
Servizio Espropriazioni
(omissis)

Art. 1 In favore della Provincia di Torino è pronunciata l'espropriazione dei seguenti immobili, occorrenti alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto:

n. PP	Comune	Quota	Fg.	Mapp.	Ex	Mq	Pagare
1	A/Giaveno	1/1	107	495	121	767	2.180,18
4	A/Giaveno	1/1	107	493	256	112	240,60
6	A/Giaveno	1/1	107	257	257	140	356,80
7	A/Giaveno	1/1	107	8	8	270	15,52
8	A/Giaveno	1/1	108	144	144	85	4,88
9	A/Giaveno	1/1	108	263	144	155	8,91
11	A/Giaveno	1/1	109	154	154	100	254,86
10	A/Giaveno	1/2	108	264	157	185	4,72
10	A/Giaveno	1/2	108	264	157	185	4,72
19	A/Giaveno	1/2	109	257	153	86	163,28
19	A/Giaveno	1/2	109	257	153	86	163,28

Art. 2 La Provincia di Torino notificherà la presente determinazione agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali e civili, provvederà in termini di urgenza alla registrazione e alla trascrizione della presente determinazione presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con la presente determinazione.

Art. 3 Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Giaveno.

Art. 4 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 5 Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed e' efficace dalla data della sua emanazione, indicata in calce.

Torino, 16 luglio 2009

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Renato Bessone

Provincia di Torino

Alluvione ottobre 2000. S.p. 140 di None. Diramazione Piobesi. Adeguamento livelletta e sistemazione sede stradale tra il km 2+950 e il km 3+300 nel territorio del comune di Piobesi. Determina d'esproprio finale. (prat. 79/2001).

Determinazione del Dirigente
Servizio Espropriazioni
(omissis)

Art. 1 In favore della Provincia di Torino è pronunciata l'espropriazione dei seguenti immobili, occorrenti alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto:

n. PP	Comune	Quota	Fg.	Mapp.	Ex	Mq.	Pagare
1	A/ Piobesi T.se	2/12	2	88	18	160	186,48
1	A/ Piobesi T.se	1/12	2	88	18	160	93,24
1	A/ Piobesi T.se	1/12	2	88	18	160	93,24
1	A/ Piobesi T.se	8/12	2	88	18	160	745,93
2	A/ Piobesi T.se	1/1	2	90	19	41	00,00
4	A/ Piobesi T.se	1/1	9	117	14	1.450	00,00
7	A/ Piobesi T.se	1/1	9	124	19	37	00,00
6	A/ Piobesi T.se	1/1	2	92	80	109	482,59
8	A/ Piobesi T.se	1/1	9	122	17	190	2208,20
9	A/ Piobesi T.se	1/1	9	120	15	105	745,91
10	A/ Piobesi T.se	1/1	9	116	13	250	1955,75
11	A/ Piobesi T.se	1/1	9	114	98	95	907,05

Art. 2 La Provincia di Torino notificherà la presente determinazione agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali e civili, provvederà in termini di urgenza alla registrazione e alla trascrizione della presente determinazione presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta

con la presente determinazione.

Art. 3 Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Piovesi Torinese.

Art. 4 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 5 Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed e' efficace dalla data della sua emanazione, indicata in calce.

Torino, 16 luglio 2009

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Renato Bessone

Provincia di Torino

S.P. 6 di Pinerolo. Sistemazione incrocio s.s. 589 con rotonda in comune di Piossasco. Determina d'esproprio finale. (prat. 100/2002).

Determinazione del Dirigente
Servizio Espropriazioni
(omissis)

Art. 1 In favore della Provincia di Torino è pronunciata l'espropriazione dei seguenti immobili, occorrenti alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto:

n. PP	Comune	Quota	Fg.	Mapp.	Ex	Mq.	Pagare
1	E/Piossasco	1/1	64	120	28	216	645,12
2	A/ Piossasco	1/1	64	118	109	169	493,14
3	A/Piossasco	1/1	64	114	15	594	1753,16
4	A/Piossasco	1/1	64	116	16	177	678,55
4	A/Piossasco	Usufr.1/1	64	116	16	177	119,74

Art. 2 La Provincia di Torino notificherà la presente determinazione agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali e civili, provvederà in termini di urgenza alla registrazione e alla trascrizione della presente determinazione presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed adempirà a tutte le formalità necessarie affinché le volture catastali e le trascrizioni apparenti dai libri censuari ed ipotecari risultino in piena corrispondenza con la traslazione dei beni immobili disposta con la presente determinazione.

Art. 3 Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e del Comune di Piossasco.

Art. 4 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Art. 5 Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed e' efficace dalla data della sua emanazione, indicata in calce.

Torino, 17 luglio 2009

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Renato Bessone

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Pubblicazione per estratto dei provvedimenti di concessione preferenziale, ai sensi dell'articolo 2 comma 13d del Regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R – “Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno natura pubblica” – comprensivo delle eventuali condizioni intese a tutelare il diritto dei terzi.

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 215-9931 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Griva Michele - (omissis) con sede legale in Santena, Vicolo Monte Bianco, 3 (codice utenza TO10031), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Cambiano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...)

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 369-21277 del 18/05/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Panero Luigi - (omissis) con sede legale in Cumiana, Strada Luisetti, 55 (codice utenza TO10062), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Cumiana per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...)

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 264-13602 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Escosa S.p.A. - (omissis) con sede legale in To-

rino, Corso Lombardia, 205 (codice utenza TO10080), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 pozzi in Comune di Carignano e La Loggia per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...)

La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 216-9933 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Peila Remo - (omissis) con sede legale in Bosconero, Via Torino, 34 (codice utenza TO10335), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Bosconero per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al

Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 272-13527 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cons. Irriguo Regione Audia - (omissis) con sede legale in Carignano, Borgata Tetti Peretti, 26 (codice utenza TO10351), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o

misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 12-879 del 13/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) di prendere atto della domanda di accorpamento datata 18.10.2007 e della scrittura privata di costituzione di una Comunione di Utenti pervenuta in data 18.3.2008 citate in premessa e conseguentemente di accorpate le utenze identificate con i Codici Utenza TO10410, TO14725 nell'unico Codice Utenza TO10410, ritenendosi annullato il Codice Utenza TO14725; 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Lungo Vaschetti Filippo - (omissis), con sede legale in Carmagnola, Via Tetti Mogna n. 9, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo per irrigare complessivi 5,86 ha di terreno (uso agricolo), a mezzo delle opere di presa, ubicate in Comune di Carmagnola, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-00782, TO-P-00783, TO-P-06454 (codice utenza TO10410) (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza del-

la medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 217-9935 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Az. Agricola Felizia Imelda - (omissis) con sede legale in Cavour, Via Campligione, 47 (codice utenza TO10416), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgi-

mento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 13-881 del 13/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rol Vittorino - (omissis) con sede legale in Vigone, Via Pinerolo, 31 (codice utenza TO10445), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 14-886 del 13/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Giustetto Maria Giovanna - (omissis) con sede legale in Vigone, Via Santa Maria, 13 (codice utenza TO10447), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corrispondenza di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 15-888 del 13/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Pussetto Bartolomeo - (omissis) con sede legale in Vigone, Via Villafranca P.te, 57 (codice utenza TO10451), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad

uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 pozzi in Comune di Vigone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corrispondenza di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 16-891 del 13/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gattino Pier Paolo - (omissis) con sede legale in Vigone, Via Sornasca, 7 (codice utenza TO10452), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 17-892 del 13/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cappa Paola - (omissis) con sede legale in Vigone, Via Fontanette, 11 (codice utenza TO10454), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'em-

ungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 18-893 del 13/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Baravalle Giovanni e Paolo - (omissis) con sede legale in Carignano, Cascina Sesseno, 48 (codice utenza TO10478), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 pozzi in Comune di Carignano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle

falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 19-894 del 13/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Az. Agr. Destefanis Franco - (omissis) con sede legale in Virle Piemonte, Via Ponte Lanza, 5 (codice utenza TO10490), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Virle Piemonte per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "...omissis..."

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 198-9842 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Migliore Lorenzo - (omissis) con sede legale in Santena, Via Canonico Bosio, 18 (codice utenza TO10510), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Cambiano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "...omissis..."

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 20-896 del 13/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Zucchea di Cavour - (omissis) con sede legale in Vigone, Via Cavour, 108 (codice utenza TO10516), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo

corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 261-13596 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Comba Giovanna - (omissis) con sede legale in Pancalieri, Via Principe Amedeo, 82 (codice utenza TO10608), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di None per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 265-13625 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

(...omissis...)

2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunità di Utenti rappresentata da Vaira Giovanni la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo (corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 11,45 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa, ubicate in Comune di Vigone, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-02483, TO-P-02490 (codice utenza TO10618); (...omissis...) Avverso al presente provvedimento è ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza del-

la medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...)"

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 72-1655 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Salvai Pasqualino - (omissis) con sede legale in Macello, Regione Povertà, 6 (codice utenza TO10710), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Macello per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgi-

mento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 21-898 del 13/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Vaschetti Longo Andrea - (omissis) con sede legale in Carmagnola, Via Morello, 12 (codice utenza TO10789), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 22-899 del 13/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Tuninetti Pier Costanzo - (omissis) con sede legale in Carmagnola, Via Bainsizza, 3 (codice utenza TO10810), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 67-1634 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) di prendere atto della domanda di trasferimento di utenza citata in premessa, datata 9.3.2007, e della domanda di accorpamento pervenuta in data 28.5.2008, per effetto delle quali la Ditta Piola Lidio, (omissis), con sede legale in Nichelino, Via Mascagni n. 37, subentra nella titolarità (...omissis...) all'Ordine Maurizioano (Cod. Utenza

TO10244), conseguentemente di accorpare le utenze identificate con i Codici TO10244 e TO10880 nell'unico Codice Utenza TO10880, ritenendosi annullato il codice utenza TO10244; 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Piola Lidio, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo per irrigare complessivi 2,93 ha di terreno (uso agricolo), a mezzo delle opere di presa, ubicate in Comune di Moncalieri e Nichelino, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-01554, TO-P-01631, TO-P-01633 (codice utenza TO10880); (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Secondo quanto richiesto dal parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dai pozzi aventi codice identificativo univoco TO-P-01631 e TO-P-001633 non potrà essere complessivamente superiore a 1,90 l/s. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 23-901 del 13/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Chicco Luciana - (omissis) con sede legale in Ca-

rignano, Borgata Brassi, 8 (codice utenza TO10893), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di La Loggia per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 24-905 del 13/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cerato Michele - (omissis) con sede legale in Pancalieri, Strada Cimarrone, 2 (codice utenza TO10948), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Pancalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque

o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 49-1595 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Marnetto Ida - (omissis) con sede legale in Moncalieri, Strada Vecchia Del Moriondo, 38 (codice utenza TO11001), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o

misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 99-3565 del 28/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gili Elsa - (omissis) con sede legale in Carmagnola, Via Cinzano, 3 (codice utenza TO11076), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al tito-

lare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 199-9847 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Racca Teresa - (omissis) con sede legale in Volvera, Cascina Manica, 98 (codice utenza TO11093), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Airasca per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei

corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 68-1644 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) di prendere atto della domanda di variante del Comune di Carmagnola, (omissis), con sede legale in Carmagnola, Piazza Manzoni n. 10, e conseguentemente di accorpate le utenze identificate con i Codici TO11160, TO11161, TO11162, TO11163, TO11164, TO11165, TO11708, TO11709 nell'unico Codice Utenza TO11160, ritenendosi annullati i codici utenza TO11161, TO11162, TO11163, TO11164, TO11165, TO11708, TO11709; 2) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Comune di Carmagnola la concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso irriguo (corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 10,00 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa, ubicate in Comune di Carmagnola, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-00639, TO-P-00640, TO-P-00641, TO-P-00642, TO-P-00643, TO-P-00644, TO-P-00645, TO-P-00646, TO-S-00016, TO-S-00017, TO-S-00018, TO-S-00019, TO-S-00020, TO-S-00021, TO-S-00022, TO-S-00023 (codice utenza TO11160) (...omissis...). Avverso al presente provvedimento é ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in rela-

zione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...)"

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 25-907 del 13/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Bertero - Lardone - (omissis) con sede legale in Vigone, Via Sornasca, 6 (codice utenza TO11177), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...)"

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 26-908 del 13/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n.

4/R, al Consorzio Irriguo San Francesco Del Rusco - Macello - (omissis) con sede legale in Vigone, Via Sornasca 6 (codice utenza TO11178), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Macello per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 213-9900 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Pradassi - (omissis) con sede legale in Vigone, Via Sornasca, 6 (codice utenza TO11179), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare

il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 200-9853 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bonino Camillo - (omissis) con sede legale in Scalghe, Via Collettrale, 29 (codice utenza TO11185), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 3 pozzi in Comune di Airasca e Vigone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica

Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 270-13519 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rossetto Maria Carla - (omissis) con sede legale in Bricherasio, Strada Toretti, 18 (codice utenza TO11226), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo e 2 sorgenti in Comune di Bricherasio per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del

canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 343-18492 del 28/04/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Mabo Prefabbricati S.p.A., (omissis) con sede legale in Bibbiena (AR), Località Ferrantina, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo e antincendio corrispondenti all'uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Caluso per le quantità definite nel disciplinare di concessione (codice utenza TO11241); (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la

facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...)"

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 27-910 del 13/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Snam Rete Gas S.p.A. - (omissis) con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, 7 (codice utenza TO11255), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale, raffreddamento gas metano corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Montalenghe per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 98-3562 del 28/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Vilpac s.a.s. di B. Elia & C. - (omissis) con sede legale in Vigone, Via Virle, 25 (codice utenza TO14157), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di raffreddamento, igienico sanitario e antincendio corrispondenti all'uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 64-1629 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Cappona - (omissis) con sede legale in Scalenghe, Regione Conterloira, 17 (codice utenza TO11391), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Buriasco per le quantità definite nel disciplinare di

concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 58-1615 del 30/11/2001: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

(...omissis...)

2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Barbero Albina, (omissis), con sede legale in Pancalieri, Vicolo Ruata Curva n. 1, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 pozzi in Comune di Vigone e Cercenasco per le quantità definite nel disciplinare di concessione (codice utenza TO11407); (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno

o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 69-1645 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Lisa Giovanni - (omissis) con sede legale in Trofarello, Via Rivera, 2 (codice utenza TO11424), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 pozzi in Comune di Trofarello per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo

umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 70-1648 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Astegiano Giuseppe - (omissis) con sede legale in None, Cascina Confiengo, 20/B (codice utenza TO11491), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 pozzi in Comune di None per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'in-

stallazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 271-13523 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Bosco Giacomo - (omissis) con sede legale in Nichelino, Via Scarrone, 42 (codice utenza TO11504), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 pozzi in Comune di Nichelino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 71-1650 del 20/01/2009: "Il Diri-

gente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Az. Agr. Scursatone Laura - (omissis) con sede legale in San Mauro Torinese, Via Valle Quiete, 11 (codice utenza TO11514), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Chivasso per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 262-13598 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Soc. Rossi Giandomenico e Brussino Laura s.s. - (omissis) con sede legale in Osasio, Via Amoretti, 17 (codice utenza TO11559), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in

Comune di Osasio per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 201-9855 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Rossi Benigna - (omissis) con sede legale in Osasio, Via Caserma, 14 (codice utenza TO11560), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Osasio per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno

o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 266-13635 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bertello Mario - (omissis) con sede legale in Carignano, Cascina Giumiengo, 14 (codice utenza TO11569), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"
- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si

riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 263-13600 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cavaglià Giuseppe - (omissis) con sede legale in Carignano, Tetti Faule, 63 (codice utenza TO11583), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Am-

ministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 267-13640 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina
(...omissis...)

2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Gariglio Michele, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo (corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 19.08.00 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa ubicate in Comune di Carignona e Piobesi Torinese, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-00330, TO-P-01819 (codice utenza TO11592); (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 97-3557 del 28/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Gerbino Michele ed Ettore s.s. - (omissis) con sede legale in Carignano, Cascina Tetti Sacchetti, 41 (codice utenza TO11597), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 pozzi in Comune di Carignano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 202-9860 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Salvai Giuseppe - (omissis) con sede legale in Macello, Regione Povertà, 2/A (codice utenza TO11668), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo

corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Macello per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 100-3568 del 28/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Beltramone Mauro - (omissis) con sede legale in Buriasso, Via Da Bormida, 29 (codice utenza TO11678), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Buriasso per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 203-9871 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Elia Bartolo - (omissis) con sede legale in Vigone, Via Umberto I, 64 (codice utenza TO11707), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 4 pozzi in Comune di Vigone Airasca e Pancalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'e-

mungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 63-1625 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti dei soggetti di cui all'art. 10 del disciplinare di concessione preferenziale come da scrittura privata in data 6.3.2007 agli atti, rappresentata da Bussone Angiolina - (omissis) con sede legale in Torino, Via Terni n. 36, come da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in data 6.3.2007 agli atti, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 sorgente in Comune di La Cassa per le quantità definite nel disciplinare di concessione (codice utenza TO11745); (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 273-13530 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

(...omissis...)

3) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Marmo Denis - (omissis) con sede legale in Castiglione Torinese, Via IV Novembre, 2 (codice utenza TO11796), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di San Raffaele Cimena per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'émungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 204-9874 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Baravalle Giuseppina (omissis) e Baravalle Maria (omissis), con sede legale in Carmagnola, Via Santorre di Santarosa, 1 (codice utenza TO11803), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da

n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 65-1630 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Giustetto Sergio - (omissis) con sede legale in Scalenghe, Regione Fornace Di Pieve, 4/A (codice utenza TO11830), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 pozzi in Comune di Airasca per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione

terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 214-9926 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Barberis Renato - (omissis) con sede legale in Volpiano, Cascina Prono (codice utenza TO11834), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 laghi di cava in Comune di Volpiano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) .L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e

funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 60-1618 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - (omissis) con sede legale in Torino, Corso Turati, 19/6 (codice utenza TO11880), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso autolavaggio, pulizia scambi, lavaggio sottocassa e cabina verniciatura corrispondenti all'uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 61-1622 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n.

4/R, alla Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - (omissis) con sede legale in Torino, Corso Turati, 19/6 (codice utenza TO11885), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso autolavaggio, pulizia scambi, lavaggio sottocassa corrispondenti all'uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 66-1633 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Vivai Castagno & C. s.s. - (omissis) con sede legale in San Maurizio Canavese, Via Torino, 21 - Fraz. Cerratina (codice utenza TO12017), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di San Maurizio Canavese per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di

sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 268-13642 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

(...omissis...)

2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rolando Adriano, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo (corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 32,92 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa ubicate in Comune di Brandizzo, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-03504, TO-P-03505, TO-P-03506 e TO-P-05050 (codice utenza TO12039); (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno

o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 59-1617 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Allasino Renato - (omissis) con sede legale in Buriasco, Regione Allasini, 12 (codice utenza TO12054), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Buriasco per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo

umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 346-18473 del 28/04/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Goffo Pietro - (omissis) con sede legale in Corio, Case Bianchetta, 4 (codice utenza TO12200), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso zootecnico e igienico sanitario corrispondenti all'uso agricolo e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 sorgente in Comune di Corio per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 62-1624 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Casalis Roberto - (omissis) con sede legale in Carmagnola, Cascina Piscina Vecchia, 3 Bis (codice utenza TO12255), la concessione preferenziale di deriva-

zione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 3 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 274-13537 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Almondo Gianfranco - (omissis) con sede legale in Moncalieri, Strada S. Vittoria, 13 (codice utenza TO12376), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 275-13541 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

(...omissis...)

3) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunità di Utenti rappresentata dalla Az. Agricola Rondello di Lardone Francesco e Giuseppe - (omissis) con sede legale in Vigone, Via Cavour, 15 (codice utenza TO13317), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o

misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 205-9878 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Chiattono Carlo - (omissis) con sede legale in Vigone, Via Trepellice, 46 (codice utenza TO12477), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titol-

lare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 276-13562 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Gauzegna di Partiti Luciano - (omissis) con sede legale in Vigone, Via Luserna, 14 (codice utenza TO13319), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all'uso agricolo e zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 pozzi in Comune di Vigone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in rela-

zione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 277-13566 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Federal Mogul Operation Italy s.r.l. - (omissis) con sede legale in Cuorgnè, Via Piave, 8 (codice utenza TO12543), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 pozzi in Comune di Cuorgnè per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 53-1606 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti

dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gaido Simone - (omissis) con sede legale in Nichelino, Via Buffa, 43 (codice utenza TO12744), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Nichelino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 373-21287 del 18/05/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla MA.TRA. S.r.l. - (omissis) con sede legale in Podenzano (PC), Via Galla, 3/G (codice utenza TO12784), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso igienico sanitario e antincendio corrispondente all'uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Beinasco per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblica-

zione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 206-9881 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Cravero Giuseppe E Sergio, (omissis), con sede legale in San Francesco Al Campo, Via Banni (codice utenza TO12937), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso zootecnico corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di San Francesco Al Campo per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi

per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...)"

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 345-18474 del 28/04/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bertinetto Giuseppe - (omissis) con sede legale in Villafranca Piemonte, Ospitalieri Cantogno, 30 (codice utenza TO13425), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo e zootecnico corrispondenti all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si

riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 207-9885 del 30/07/2002: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Costantino Giovanni Battista - (omissis) con sede legale in Bosconero, Via Aldo Moro, 4 (codice utenza TO13066), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Rivarolo Canavese per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Am-

ministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 54-1607 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Giodi S.p.A. - (omissis) con sede legale in San Mauro Torinese, Corso Piemonte, 66 (codice utenza TO13474), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo, igienico e antincendio corrispondenti all'uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 96-3555 del 28/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Calcestruzzi S.p.A. - (omissis) con sede legale in Bergamo, Via G. Camozzi, 124 (codice utenza TO13164), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Volvera per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 208-9886 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ricotto S.r.l. - (omissis) con sede legale in Villafranca Piemonte, Borgo San Giovanni, 66 (codice utenza TO13181), la concessione preferenziale di derivazione

d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso autolavaggio corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 50-1599 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Atla S.r.l. - (omissis) con sede legale in Chieri, Via Padana Inferiore, 44 (codice utenza TO13204), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di raffreddamento corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Chieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale

superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 278-13582 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Agricola F.lli Bosco s.s. - (omissis) con sede legale in Riva Presso Chieri, Borgata Tamagnone, 10 (codice utenza TO13704), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all'uso zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica

Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 209-9890 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Borghi Maurizio - (omissis) con sede legale in San Sebastiano Da Po, Via Bricchetto, 24 (codice utenza TO13711), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di San Sebastiano Da Po per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la

sione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 279-13583 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Total Italia S.p.A. - (omissis) con sede legale in Milano, Via Arconati, 1 (codice utenza TO13774), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irrigazione aree verdi private corrispondente all'uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)" - Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la

facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 280-13584 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Total Italia S.p.A.. - (omissis) con sede legale in Milano, Via Arconati, 1 (codice utenza TO13781), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irrigazione aree verdi private corrispondente all'uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Beinasco per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 55-1608 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti

dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Territoriale Valli di Lanzo - (omissis) con sede legale in Monastero Di Lanzo, Borgata Curchiato, 103 (codice utenza TO13933), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 sorgente in Comune di Monastero Di Lanzo per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...)

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 269-13647 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

(...omissis...)

4) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Confezioni di Matelica S.p.A.. - (omissis) con sede legale in Settimo Torinese, Strada Cebrosa, 75 (codice utenza TO13453), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo, raffreddamento, igienico-sanitario ed antincendio corrispondenti all'uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, a mezzo di n. 2 pozzi in Comune di Settimo Torinese per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o

misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 210-9892 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Bertero Antonio - (omissis) con sede legale in Vigone, Via Russia, 14 (codice utenza TO14158), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 fontanili in Comune di Vigone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...)

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 56-1613 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Colauto Giuseppe - (omissis) con sede legale in Leini', Via Settimo, 232 (codice utenza TO14244), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Leini per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 95-3552 del 28/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) di prendere atto della domanda di variante datata 28.6.2007 di Baratta Ugo, (omissis), con sede legale in La Loggia, Via Piave n. 126, e conseguentemente di accorpate le utenze identificate con i Codici TO11439, TO14251 nell'unico Codice Utenza TO14251, ritenendosi annullato il codice utenza TO11439; 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Baratta Ugo, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo (corri-

spondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 2,32 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa ubicate in Comune di La Loggia, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-01267, TO-P-05978 (codice utenza TO14251); (...omissis...) Avverso al presente provvedimento é ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze. (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)"

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 94-3551 del 28/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla "Agricola Campagnola Frossasco" A.C.F.S.S. - (omissis) con sede legale in Frossasco, Strada Cascine Nuove, 6 (codice utenza TO14265), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 sorgente in Comune di Frossasco per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni re-

clamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...)"

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 57-1614 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Appendino Piergiorgio - (omissis) con sede legale in Carmagnola, Via Barchero, 6 (codice utenza TO14315), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...)"

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 48-1593 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Cascina Aurora di Pautasso Lorenzo - (omissis) con sede legale in None, Regione Palerno (codice utenza TO14432), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 pozzi in Comune di None per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 93-3549 del 28/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Società Speed S.p.A. - (omissis) con sede legale in None, Via Pinerolo, 5/7 (codice utenza TO14433), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso igienico, autolavaggio

privato, servizio magazzini e piazzale corrispondenti all'uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 4 pozzi in Comune di None per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 212-9897 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla M.B.T. S.r.l. - (omissis) con sede legale in Caselle Torinese, Via Vittona, 6-8 Fraz. Mappano (codice utenza TO14663), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso igienico sanitario corrispondente all'uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Caselle Torinese per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 281-13586 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Comune di Settimo Torinese - (omissis) con sede legale in Settimo Torinese, Piazza Libertà 4 (codice utenza TO14676), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irrigazione infrastrutture sportive e ricreative corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o

misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 51-1602 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Unione Gas Auto S.p.A. (omissis) con sede legale in Bologna, Via Cairoli, 7 (codice utenza TO14701), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso igienico sanitario e antincendio corrispondente all'uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Ozegna per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titol-

lare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 282-13587 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Merlo S.r.l. - (omissis) con sede legale in San Secondo Di Pinerolo, Piazza Tonello, 6 (codice utenza TO14710), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso lavaggio inerti, da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei

corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 283-13590 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bertinetto Giuseppe - (omissis) con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione San Giovanni, 92 (codice utenza TO14601), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo e zootecnico corrispondenti all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 4 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 284-13593 del 24/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n.

4/R, alla Cave Provana S.p.A.. - (omissis) con sede legale in Torino, Via Palmieri, 29 (codice utenza TO14616), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso igienico sanitario corrispondente all'uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola e Carignano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 211-9896 del 03/03/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Kemia Tau S.a.s. - (omissis) con sede legale in La Cassa, Via Torino, 56 (codice utenza TO14643), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo e igienico sanitario corrispondenti all'uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di La Cassa per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale

della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 92-3545 del 28/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)"

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Co-Par S.n.c. - (omissis) con sede legale in San Giusto Canavese, Strada Perassone,, (codice utenza TO14667), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di San Giusto Canavese per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi

per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 52-1604 del 20/01/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Smat S.p.A. - (omissis) con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio, 14 (codice utenza TO14702), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irrigazione aree verde pubblico corrispondente all'uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o

quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. D.D. 344-18477 del 28/04/2009: "Il Dirigente (...omissis...)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Giughera Michelangelo - (omissis) con sede legale in Cercenasco, Borgata S. Rocco, 25 (codice utenza TO14969), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, da n. 2 pozzi in Comune di Cercenasco per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)"

- Disciplinare di concessione: "(...omissis...)"

Art. 6 Condizioni Particolari. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio del-

la falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

Provincia di Torino

Determinazione di indennità provvisoria - Adeguamento ed ammodernamento della ex 460 nel tratto Rivarolo Canavese - Lombardore. I Lotto (Prat. 114/2003).

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
(omissis)
Determina

Art. 1 Le indennità da corrispondere in favore degli aventi diritto per l'espropriazione degli immobili necessari ai lavori di adeguamento e ammodernamento relativi alla S.S. 460 nel tratto Rivarolo - Lombardore siti nei Comuni di Bosconero, Lombardore e Rivarolo C.se sono stabilite nella misura indicata nell'allegato elenco ditte che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2 Copia della presente determinazione sarà notificata agli aventi diritto nelle forme previste per la notifica degli atti processuali civili.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zona agricola - ai sensi dell'art. 12 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, entro trenta giorni dalla notifica della presente determinazione, potranno comunicare all'Ente espropriante:

- 1 - se intendono accettare l'indennità proposta;
- 2 - se intendono convenire con l'Ente espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo maggiorato del 50% dell'indennità provvisoria.

Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nel caso di cessione volontaria ai sensi dell'art. 12, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria.

Gli espropriandi - proprietari dei beni siti in zone edificabili - potranno comunicare, fino al momento dell'adozione del decreto di espropriazione, se intendono accettare l'indennità proposta, che in caso di rifiuto verrà ridotta del 40% ai sensi dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992.

In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate.

Art. 3 Estratto della presente determinazione sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché affisso all'Albo Pretorio di questa Amministrazione Provinciale e dei Comuni di Bosconero, Lombardore e Rivarolo Canavese.

Art. 4 Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 22 luglio 2009

Il Dirigente del Servizio Espropriazioni
Renato Bessone

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 529-28555/2009 del 16/07/2009 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal Rio Gran Mioul in Comune di Pragelato, ad uso produzione di beni e servizi assentita al Comune di Pragelato.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 529-28555/2009 del 16/07/2009 - (Codice pratica: A/1025)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche
(...omissis...)
Determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al Comune di Pragelato con sede in Piazza Municipio 2, Pragelato ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Rio Gran Mioul, in Comune di Pragelato per l'innervamento artificiale della pista baby, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso produzione beni e servizi.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo primo novembre al quindici febbraio, nei limiti strettamente indispensabili, senza mezzo di pompaggio ma per caduta tramite una tubazione di polietilene del diametro interno di cm 70, in modo che la portata istantanea non superi gli 5 l/s e la portata media di acqua attinta non superi i 1,85 l/s, e che il prelievo medio annuo non superi i 12000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente per l'innervamento artificiale della pista baby, assimilabile ai fini della quantificazione del canone ai sensi del D.P.G.R. 10.10.2005 n. 6/R all'uso produzione di beni e servizi, nei terreni siti nel Comune di Pragelato, distinti in Catasto dal Foglio n. 47 Particelle nn. 16-17-18-25-26-28-29-30-31-34-35-36-37-48-49-50-51-52-54-55-56-57-58-64-169.

(...omissis...) la licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite; (...omissis...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 528-28553/2009 del 16/07/2009 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal T. Dora Baltea, in Comune di Ivrea ad uso agricolo assentita all'Azienda Agricola Brocco Matteo.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

D.D. Servizio Gestione Risorse Idriche n. 528-28553/2009 del 16/07/2009 - (Cod.: A/1035)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (...omissis...)

Determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo all'Az. Agr. Brocco Matteo con sede in Via Loranze, 1 - 10010 Fiorano C.se (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Dora Baltea, in Comune di Ivrea ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo giugno-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi gli 0,5 l/s, la portata media non superi gli 0,1 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 1000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Ivrea, distinti in Catasto dal Foglio 48 Particelle nn. 46, 121 e 117, aventi la superficie complessiva di Ha 0.48.25; (...omissis...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 531-28559/2009 del 16/07/2009 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal T. Orbana in Comune di Trana, ad uso agricolo assentita alla Sig.ra Toja Elena.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

D.D. del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 531-28559/2009 del 16/07/2009 - (Codice pratica: A/1045)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (...omissis...)

Determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio alla Sig.ra Toja Elena (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal T. Orbana, in Comune di Trana ad uso agricolo. La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 2 l/s, la portata media non superi gli 0,03 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi gli 840 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo del terreno sito nel Comune di Trana, distinto in Catasto

dal Foglio n. 16 Particella nn. 43, avente la superficie complessiva di Ha 0.33.51; (...omissis...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 550-29974/2009 del 28/07/2009 di rilascio della licenza di attingimento d'acqua dal Fiume Po in Comune di Chivasso, ad uso agricolo assentita all'Azienda Agricola Liprandi Armando.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

D.D. Servizio Gestione Risorse Idriche n. 550-29974/2009 del 28/07/2009- (Cod.: A/1038)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (...omissis...)

Determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio all'Azienda Agricola Liprandi Armando con sede in Via Trento, 125 - 10080 Bosconero (TO), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Fiume Po, in Comune di Chivasso ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo aprile- settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 60 l/s, la portata media non superi gli 8,48 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 134850 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso irriguo dei terreni siti nel Comune di Chivasso, distinti in Catasto dal Foglio n. 18 Particelle nn. 1-2-4-9-11-17-25-33-34 e nel Comune di San Raffaele Cimena, distinti in Catasto dal Foglio n. 1 Particelle nn. 33-57, aventi la superficie complessiva di Ha 15.62.04; (...omissis...)"

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 559-30982/2009 del 04/08/2009 di rinnovo della licenza di attingimento d'acqua dal T. dora Riparia, in Comune di Vaie ad uso agricolo assentita al Sig. Vesco Sandro.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

D.D. Servizio Gestione Risorse Idriche n. 559-30982/2009 del 04/08/2009 - (Cod.: A/1023)

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche (...omissis...)

Determina

nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rinnovo al Sig. Vesco Sandro (omissis), ai sensi dell'art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 lu-

glio 2003 n. 10/R, della licenza per l'attingimento d'acqua dal Torrente Dora Riparia, in Comune di Vaie ad uso agricolo.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo giugno-settembre, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore, in modo che la portata massima non superi i 20 l/s, la portata media non superi i 2,0 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i 2000 mc, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso agricolo dei terreni siti nel Comune di Vaie, distinti in Catasto dal Foglio 1 Particelle nn. 3-39-40-42-43-56-66, aventi la superficie complessiva di Ha 6.30.00; (...omissis...)"

Regione Piemonte

Settore decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico
- Alessandria

R.D. n. 523/1904 e L.R. n. 12/2004 - Domanda di concessione in sanatoria per utilizzo sedime demaniale ad uso area di sfogo in corrispondenza dell'alveo del rio Sereigo in Comune di Stazzano (AL). Richiedente: BL/Center S.p.A.

Il Responsabile del Settore

Vista la richiesta in sanatoria della Ditta BL/Center S.p.A in data 15/07/09 intesa ad ottenere la concessione per utilizzo sedime demaniale ad uso area di sfogo in corrispondenza dell'alveo del rio Sereigo in Comune di Stazzano (AL), in corrispondenza della particella n. 232_ del Foglio 11;

visto il R.D. 25/07/1904 n. 523;

vista la l.r. n. 12/2004 e il regolamento n. 14/R/2004;

Dispone

che la domanda e gli allegati tecnici siano affissi per la durata di quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Stazzano a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o possa vantare interesse all'oggetto della concessione.

Eventuali osservazioni ed opposizioni o domande concorrenti dovranno pervenire mediante invio o consegna al Settore decentrato OO.PP. di Alessandria nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza della pubblicazione del presente avviso.

Decorsi i termini di cui sopra senza che sia pervenuta alcuna osservazione, opposizione o domanda concorrente, la concessione, previo pagamento degli oneri demaniali relativi, sarà assentita a favore della Ditta BL/Center S.p.A.

Il Responsabile del Settore
Mauro Forno

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Saluzzo (Cuneo)

Accordo di programma 2009/2010.

Accordo di programma tra il Comune di Saluzzo e le istituzioni scolastiche per l'inserimento scolastico degli alunni portatori di handicap. A.s. 2009/2010

Provincia di Novara

Sottoscrizione Accordo di Programma.

Si comunica che è stato firmato in data 10/06/2009 l'Accordo di Programma relativo al finanziamento di "Interventi a sostegno del settore agro-alimentare" in attuazione dell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra Regione Piemonte e Provincia di Novara in data 18/10/2006.

AVVISI DI NOMINA

Provincia di Cuneo

Decreto n. 42020 del 31/07/2009. L.R. 18/02/2002 n. 5. Commissione Provinciale Espropri. Delega a Presidente e provvedimento di costituzione.

(omissis)

Decreta

1. di delegare il Consigliere provinciale dott. Luigi Icardi, (omissis), a rappresentarlo, con funzione di Presidente, in seno alla Commissione Provinciale Espropri di Cuneo;
2. di dare atto che la presente delega avrà termine con la scadenza della Commissione Provinciale Espropri, ai sensi dell'art. 1, comma VII della L.R. 5/2002;
3. di prendere atto che la composizione della Commissione Provinciale Espropri della Provincia di Cuneo risulta essere la seguente: *Presidente: Dott. Luigi Icardi*, delegato del Presidente della Provincia di Cuneo; *Componenti: Geom. Alberto Menardi*, delegato del Direttore dell'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di Cuneo; *Geom. Guido Contin e*, supplente, *Dott. Giuseppino Garnerone*, delegati del Responsabile del Settore Decentrato OO.PP. ed Assetto Idrogeologico della Regione Piemonte; *Arch. Roberto Giorgis*, delegato del Presidente dell'A.T.C. (Agenzia Territoriale per la Casa) di Cuneo; *Sig. Giancarlo Bandiera*, esperto in agricoltura e foreste – designato Unione Provinciale Agricoltori; *Sig. Lauro Ezio Pelazza*, esperto in agricoltura e foreste - designato Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; *Geom. Dario Martino*, esperto in agricoltura e foreste - designato C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori; *Geom. Emilio Dalmasso*, esperto in materia di urbanistica ed edilizia; *Geom. Aldo Pistone*, esperto in materia di urbanistica ed edilizia;

(omissis)

Il Presidente
Gianna Gancia

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Novara

Avvio procedimento di Verifica di VIA ai sensi artt. 20 del DL 4/2008 e 10 LR 40/98 e s.m.i. per il progetto "Nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" in Caltignaga presentato da Italmaceri Srl.

In data 29.06.2009, la ditta Italmaceri S.r.l., con sede operativa a Caltignaga (NO) in Via del Lavoro ang. Viale Industria, ha depositato presso l'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara, C.so Cavallotti n. 31, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e dell'art. 10 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto preliminare "Nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" localizzato in Via del Lavoro ang. Viale Industria – Comune di Caltignaga, rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Rifiuti VIA SIRA (lun/ven 9 - 13.00; il lunedì ed il giovedì anche 15/16.30, per 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato ed è visionabile sul sito della Provincia alla pagina:

<http://www.provincia.novara.it/Ambiente/via/ProgettiInCorso/>, nonché presso il Comune di Caltignaga, Ufficio Tecnico (mar giov. e sab. dalle ore 10.00 alle ore 12.00).

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica di asseguibilità è stabilita entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; il procedimento dovrà comunque concludersi con una pronuncia espressa circa l'asseguibilità a VIA.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile dei procedimenti è il Dott. Edoardo Guerrini, Dirigente del 3° Settore – Ambiente Ecologia Energia, tel. 0321/378.516 fax. 0321/378545.

Il Dirigente di Settore
Edoardo Guerrini

Regione Piemonte

Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva

Fase di V.I.A. e Valutazione d'Incidenza inerente il progetto "Interventi di riqualificazione fluviale e rinaturazione di un'area parzialmente degradata lungo la sponda sinistra del Po, mediante estrazione di inerti, in località Cascina Gianduia - Comuni di Fontaneto Po (VC) e Gabiano (AL)".

Oggetto: "Progetto di interventi di riqualificazione fluviale e di rinaturazione di un'area parzialmente degradata

lungo la sponda sinistra del Po, mediante estrazione di inerti, Comune di Fontaneto Po (VC) località cascina Gianduia e Comune di Gabiano (AL)", - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 nonché della Valutazione d'Incidenza sul SIC/ZPS IT1180028 Fiume Po Tratto Vercellese Alessandrino, prevista dal DPR 357/1997 e dal Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001.

In data 30 luglio 2009 il sig. Gianfranco Zanero in qualità di legale rappresentante della Società Eco Progetto Z s.r.l. con sede legale in Torino, Via Bandello, 17 ha depositato, presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo, 17 in Torino, ai sensi dell'articolo 12 comma 2 lettera a) della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati, relativi al "Interventi di riqualificazione fluviale e di rinaturazione di un'area parzialmente degradata lungo la sponda sinistra del Po, mediante estrazione di inerti, Comune di Fontaneto Po (VC) località cascina Gianduia e Comune di Gabiano (AL)", allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e di Valutazione d'Incidenza prevista dal DPR 357/1997 e dal Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001 presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, prot. n. 15996 del 30 luglio 2009, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 30 luglio 2009 e in data 1 agosto 2009 ha provveduto a rettificare la pubblicazione sul medesimo quotidiano segnalando anche la contestuale attivazione del procedimento di Valutazione d'Incidenza sul SIC/ZPS IT1180028 Fiume Po Tratto Vercellese Alessandrino, prevista dal DPR 357/1997 e dal Regolamento n. 16 del 16 novembre 2001.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per 60 (sessanta) giorni a partire dal 30 luglio 2009, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il dott. Piero Della Giovampaola, Responsabile del Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è il dott. Pierpaolo Varetto del medesimo settore regionale – tel. 011.4323552.

Avverso il provvedimento finale è possibile per

chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente
Giuseppe Benedetto

Regione Piemonte

Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l. Progetto di "Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui urbani del Comune di Bra e dei Comuni limitrofi". Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 10, comma 2 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40.

In data 17 luglio 2009 la Società Intercomunale Servizi Idrici s.r.l. con sede in Alba (CN), ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale - Via Principe Amedeo, n. 17 - Torino - ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di "Razionalizzazione del sistema di collettamento e depurazione dei reflui urbani del Comune di Bra e dei Comuni limitrofi" - allegati alla domanda di avvio della Fase di verifica della procedura di VIA, presentata al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico regionale.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito (con orario di apertura al pubblico 9,30-12,00) dal lunedì al venerdì, per quarantacinque giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica è stabilita entro sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il Responsabile del procedimento designato è l'Ing. Orazio Ruffino, Dirigente Responsabile del Settore regionale - Servizio Idrico Integrato - tel. 011/4324519; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l'Ing. Fiero Bianchi tel. 011/4324500.

Dell'esito della procedura sarà data informazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte tramite pubblicazione dell'atto finale.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Direttore
Salvatore De Giorgio

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Comune di Pontechianale - realizzazione di scogliere in massi naturali in fraz. Chianale loc. Dogana alla confluenza del torrente Antolina con il torrente Varaita in comune di Pontechianale. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c.2).

Data di avvio: 03.08.2009 prot. 57459DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Girauda

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Gianluca Ing. Comba Telefono: 0171/321911

e-mail: gianluca.comba@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale:

Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo - Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo - Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Girauda

Regione Piemonte

Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

Comune di Pontechianale - realizzazione di scogliere e soglie di fondo del torrente Varaita confluenza con rio Savaresch all'ammissione del lago, realizzazione scogliere sul torrente Varaita nei pressi cimitero di fraz. Chianale, realizzazione nuovo attraversamento scatolare sul rio in sponda dx del torrente Varaita presso capoluogo in comune di Pontechianale. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c.2).

Data di avvio: 03.08.2009 prot. 57441DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Girauda

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Gianluca Ing. Comba Telefono: 0171/321911

e-mail: gianluca.comba@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg
 Organo competente all'adozione del provvedimento finale:
 Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.
 In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
 Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Avviso di proroga del procedimento. Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267/00 tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Rete Ferroviaria Italiana R.F.I. S.p.A. e la F.S. Sistemi Urbani S.r.l. finalizzato alla realizzazione di un programma di interventi nella "zona urbana di trasformazione denominata ambito 12.32 AVIO-OVAL" per la realizzazione del Palazzo degli Uffici regionali, dei nuovi comparti edilizi e delle opere infrastrutturali connesse.

Avviso di proroga del procedimento. Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.lgs n. 267/00 tra la Regione Piemonte, il Comune di Torino, la Rete Ferroviaria Italiana R.F.I. S.p.A. e la F.S. Sistemi Urbani S.r.l. finalizzato alla realizzazione di un programma di interventi nella "zona urbana di trasformazione denominata ambito 12.32 AVIO-OVAL" per la realizzazione del Palazzo degli Uffici regionali, dei nuovi comparti edilizi e delle opere infrastrutturali connesse.

Data di avvio del procedimento: 16 luglio 2007, data della prima Conferenza di Servizi.

Istanza: in attuazione della D.G.R. n. 41-6188 del 18.06.2007 "Valutazione dell'interesse pubblico e condivisione del Master Plan della zona urbana di trasformazione area ex Fiat Avio e area R.F.I., oggetto dell'iniziativa riguardante il successivo AdP, per la realizzazione di un programma di interventi riguardanti il Palazzo degli Uffici regionali, i nuovi comparti edilizi e delle opere infrastrutturali connesse.

Proroga dei termini di conclusione del Procedimento: i termini della conclusione del procedimento, stante la complessità dell'iniziativa, sono prorogati fino al 31 dicembre 2009.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa M. G. Ferreri, Direttore regionale delle Risorse Umane e Patrimonio, co-responsabile, arch. Claudio Fumagalli, Dirigente del Patrimonio Immobiliare.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Regione Piemonte, Direzione Risorse Umane e Patrimonio, Via Viotti, 8 - 2° piano – Torino, dalle ore 10,00 alle ore 12,30, da lunedì al venerdì.

Termine per la presentazione di memorie scritte: fino alla conclusione della conferenza dei servizi decisoria.

Il Responsabile del Procedimento
 Maria Grazia Ferreri
 Il Co-responsabile del Procedimento
 Claudio Fumagalli

Regione Piemonte

Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva

Rinnovo della C.M. denominata "Masserano S. Rocco" (con contestuale ridelimitazione e riduzione dell'area di concessione) per caolino, argille per porcellane e terraglia forte, terre con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, Società R.M. Ricerche Minerarie s.r.l., Comune di Masserano (BI). Procedura di VIA - l.r. 40/1998.

In data 16 luglio 2009 la signora Gianna Rosati, in qualità di amministratore unico della Società R.M. Ricerche Minerarie s.r.l., con sede legale ed amministrativa in Via Virauda n. 2 – Lozzolo (VC), ha depositato presso l'Ufficio di deposito progetti regionale – Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 lettera a) della l.r. n. 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto "Rinnovo della Concessione mineraria denominata "Masserano S. Rocco", sita nel territorio del Comune di Masserano (BI), allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, presentata al Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale.

Contestualmente il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale", inserto "Il Giornale nuovo del Piemonte", pubblicato in data 16 luglio 2009.

Il presente progetto prevede il rinnovo dell'attività mineraria sita nel territorio comunale di Masserano, nella provincia di Biella, ed affronta, sviluppandolo, il problema di un ottimale, nonché razionale, sfruttamento del giacimento, organizzando l'attività di estrazione in due distinte fasi per un periodo complessivo della durata di 10 anni, considerando altresì la stabilità delle scarpate residue dagli scavi, la sicurezza del personale addetto alle operazioni e l'integrazione del sito, al termine dei lavori nel contesto paesaggistico locale

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito progetti regionale di Via Principe Amedeo n. 17, in Torino (con orario di apertura 9.30 - 12.00), per sessanta giorni a partire dal 16/07/2009, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di deposito nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5 della l.r. 40/1998.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il dott. Piero Della Giovampaola - tel. 011/432.4495 – Direzione Attività Produttive - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è l'ing. Vito Orazio Colonna, del medesimo Settore – tel. 011/432.2154

Avverso il provvedimento finale è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni.

Il Direttore regionale Attività Produttive
Giuseppe Benedetto

la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Il Presidente e il Vice Presidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal sindaco.

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Sparone (Torino)

Modifica statuto comunale

Art. 49 bis – Presidenza del Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale elegge, nel proprio seno, il Presidente e un Vice Presidente, che durano in carica sino alla scadenza *ex lege* del Consiglio Comunale e sono rieleggibili. L'elezione del Presidente e del Vice Presidente è posta all'ordine del giorno del Consiglio nella sua prima seduta, dopo la convalida degli eletti.

2. L'elezione del Presidente avviene con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ dei voti favorevoli espressi da parte dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, nella seconda votazione, da tenersi nella stessa seduta, è richiesta la maggioranza dei $\frac{2}{3}$ dei voti favorevoli dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza relativa. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

3. Eletto il Presidente, si procede nella medesima seduta all'elezione del Vice Presidente, con votazione a scrutinio segreto. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il Consigliere più anziano di età.

4. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio comunale, esercitando inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale, in particolare:

- garantisce il regolare funzionamento del Consiglio comunale nelle sue articolazioni previste dallo Statuto;
- convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo consiliari;
- riceve le mozioni e gli ordini del giorno da sottoporre al Consiglio comunale;
- convoca e presiede la Conferenza dei Presidenti della Commissioni Consiliari permanenti, se e in quanto istituite, esercitando poteri di coordinamento delle stesse.

5. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata con votazione palese dal-

PAGINA NON UTILIZZATA

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
 Piazza Castello 165
 10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/>	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
CODICE ABBONAMENTO []	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

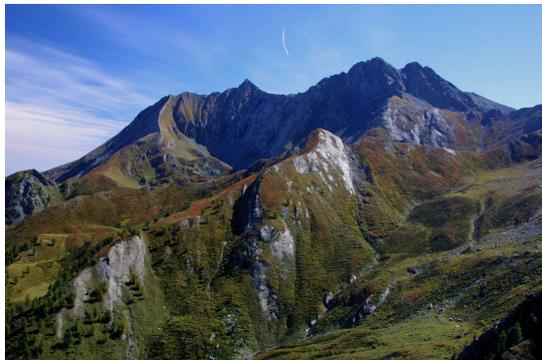
NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento su C.C.P. n. 30306104 comprovante l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, Torino





Orsiera Rocciavré - Le due punte viste da ovest.

Le punte Nord e Sud dell'Orsiera viste da occidente.

La Punta Nord dell'Orsiera (2.890 m) è la cima più elevata del Parco naturale Orsiera-Rocciavré. Situato nel settore più settentrionale delle Alpi Cozie, in Provincia di Torino, il Parco Orsiera-Rocciavré interessa 11.000 ettari di ambiente alpino ancora integro, ricco di specie animali e vegetali.

Tre sono le valli interessate: Sangone, Susa e Chisone.

Tre ambienti diversi, con caratteristiche ben definite.

Per apprezzarle si può effettuare il "Giro dell'Orsiera", sei giorni di cammino di valle in valle, da rifugio a rifugio, su ottimi e ben segnalati sentieri.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco

Direttore responsabile Roberto Moisis *Redazione* Carmen Cimicchi

Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini

Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.